Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 309**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 dicembre 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1870**.

Istituzione di un Istituto d'arte in Deruta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento della istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Deruta un Istituto d'arte con la sezione « Arte della ceramica » e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo a carico dello Stato, corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, è stabilito in L. 24.525.000 (ventiquattromilionicinquecentoventicinquemila). La spesa graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Deruta di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 32. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Deruta

Sezione: Arte della ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	—
11. Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
12. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi
13. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi
14. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi
15. Segretario economo	1	—	—
16. Applicato di segreteria	1	—	—
17. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1625.

Inclusione dell'abitato di Esporlatu in provincia di Sassari, fra quelli da consolidare a cure e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, emesso nell'adunanza del 25 maggio 1962, n. 11760;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Esporlatu in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1626.

Cancellazione dall'elenco degli abitati da trasferire a totale carico dello Stato di quello della frazione Ursini del comune di Caulonia, in provincia di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto reale 2 marzo 1916, n. 299, con il quale fu disposto il trasferimento dell'abitato della frazione Ursini del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che, a seguito di accertamenti disposti nel detto abitato, è stato rilevato che la situazione generale di quella zona non è tale da richiedere il suo trasferimento, in quanto che il pericolo colà esistente potrebbe essere eliminato con opere di consolidamento;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1312, emesso nell'adunanza del 2 agosto 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato della frazione Ursini del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, è cancellato dallo elenco degli abitati da trasferire a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *E*, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1627.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « Ippolito Pindemonte » di Verona.

N. 1627. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « Ippolito Pindemonte » di Verona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1628.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

N. 1628. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1629.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Casalnuovo di Napoli.

N. 1629. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Casalnuovo di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1630.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Carducci » di San Cataldo (Caltanissetta).

N. 1630. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giosuè Carducci » di San Cataldo (Caltanissetta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 44. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1631.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « Dialma Ruggiero » di La Spezia.

N. 1631. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « Dialma Ruggiero » di La Spezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 45. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1632.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Longarone (Belluno).

N. 1632. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica di avviamento professionale a tipo industriale di Longarone (Belluno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 46. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1962.

Attribuzione alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, per l'esercizio finanziario 1959-60, delle quote di tributi erariali di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, numero 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'esercizio finanziario 1959-60;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'esercizio finanziario 1959-60, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella Sezione di tesoreria provinciale competente:

decimi 6,8 dell'imposta sull'energia elettrica e gas;
decimi 3,2 dei proventi del monopolio sui tabacchi.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 621 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Fanfani

Il Ministro per l'interno
Taviani

Il Ministro per il bilancio
La Malfa

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1962
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 279. — Cessari

(6873)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1962.

Attribuzione alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, per l'esercizio finanziario 1960-61, delle quote di tributi erariali di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, numero 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'esercizio finanziario 1960-61;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'esercizio finanziario 1960-61, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di

tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella Sezione di tesoreria provinciale competente:

decimi 7,4 dell'imposta sull'energia elettrica e gas;
decimi 3,6 dei proventi del monopolio sui tabacchi

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 622 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
LA MALFA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1962
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 278. — CESSARI

(6874)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1962.

Ammasso volontario del risone di produzione 1962 assistito dal contributo finanziario dello Stato e norme di attuazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto che la difesa del mercato del risone e la stabilità dei relativi prezzi sono stati validamente assicurati in passato mediante l'ammasso obbligatorio della intera produzione nazionale;

Visto che in data 6 agosto 1962 il Consiglio dei Ministri, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale in data 14 febbraio 1962, ha approvato un disegno di legge inteso a ripristinare l'obbligo del conferimento all'ammasso del prodotto;

Considerato che il Parlamento non potrà approvare tale disegno di legge prima del nuovo imminente raccolto e che occorre tempestivamente assicurare un adeguato sostentamento del mercato per la campagna 1962-63;

Ritenuta pertanto la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato del risone di raccolto 1962 e la stabilità del prezzo relativo;

Valutati i problemi e le esigenze del settore, in relazione alle caratteristiche peculiari del mercato del riso;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali sulle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che, in relazione all'onerosità dell'iniziativa, sia per quanto riguarda i costi di finanziamento che le altre spese di gestione, si rende necessario assistere la iniziativa suddetta con contributi statali negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, nonchè sulle altre spese di gestione;

Ritenuto che, per il conseguimento delle predette finalità, avuto riguardo all'entità della produzione dell'annata, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino a 6.500.000 quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa l'importanza del prodotto di cui sopra per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che l'acquisizione della suddetta quantità possa essere operata unitariamente, assicurando l'equilibrio dei mercati, anche provinciali, e che il successivo collocamento del prodotto volontariamente conferito ubbidisca ad un'unica manovra, in ordine ai tempi, ai volumi, agli assorbimenti delle partite e delle varietà offerte in vendita;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961 con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata pertanto l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario assistito dal contributo dello Stato venga assunta da un unico ente o associazione che:

opéri con unità di indirizzo e di metodo in tutte le zone di produzione;

sia in possesso di adeguate attrezzature;

sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda dell'Ente nazionale risi intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità dell'Ente nazionale risi allo svolgimento delle operazioni di ammasso volontario del risone di produzione 1962, nei limiti e con i contributi sopra indicati, trattandosi di Ente che risponde ai requisiti specificati nelle considerazioni che precedono, che inoltre ha dato prova di capacità organizzativa nel settore dell'ammasso del risone ed è istituzionalmente soggetto a specifici controlli da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avuto riguardo all'urgenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni di ammasso nel senso e nei limiti indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Ente nazionale risi intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962, fino a 6.500.000 quintali.

L'ammasso volontario del risone di cui al precedente comma è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono concessi all'Ente nazionale risi:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del risone di produzione 1962 nella misura del 70 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 1.400 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera a) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di lire 1.400 milioni.

Art. 3.

Il pagamento dei contributi sarà disposto sulla base delle spese accertate ed approvate, a norma del disciplinare allegato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Potrà essere dichiarata la decadenza dell'Ente concessionario dei contributi, qualora:

a) non si attenga alle norme del disciplinare;

b) impedisca od ostacoli l'esercizio dei controlli che il Ministero dell'agricoltura riterrà di disporre.

Art. 5.

Per l'ammasso volontario di cui al presente decreto, l'Ente nazionale risi dovrà costituire un'apposita gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione e le relative operazioni di ammasso restano affidate alla responsabilità degli amministratori dell'Ente nazionale risi, nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto 30 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 dell'11 maggio 1962.

Art. 6.

Per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto sarà sentito il Comitato costituito con successivo decreto ministeriale.

Art. 7.

Sul capitolo 140 dell'esercizio finanziario 1962-1963 è impegnata la somma di L. 1.400 milioni.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione e saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1962
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 66

ATTO DISCIPLINARE

Norme di attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962, assistito dal contributo dello Stato

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dall'Ente nazionale risi intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962;

Considerata l'opportunità di assistere con il contributo dello Stato, tanto nelle spese di gestione che negli oneri di finanziamento, l'iniziativa dell'ammasso volontario di cui alla domanda suddetta;

Ritenuto che tutte le operazioni dell'ammasso assistito dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'Ente gestore del predetto ammasso e le modalità di erogazione dei predetti contributi debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 1.

L'ammasso volontario del risone di produzione 1962, con i contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dall'Ente nazionale risi.

Art. 2.

Il quantitativo di risone da ammassare è stabilito fino ad un massimo di 6.500.000 quintali, ripartito fra le Provincie produttrici secondo la tabella allegata al presente atto, in base all'entità delle produzioni locali ed alle diverse situazioni di mercato.

Nel corso della gestione la ripartizione potrà essere modificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'andamento dei conferimenti, all'evoluzione delle disponibilità commerciali, al corso del mercato.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento di risone all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori nel limite quantitativo stabilito per ogni Provincia dalla tabella di cui all'articolo precedente. I produttori che intendono conferire il risone all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore indicando il quantitativo e la varietà del prodotto e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme regolanti l'ammasso volontario contenute nel presente disciplinare o disposte dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Il prodotto, da consegnarsi nei luoghi e con le modalità indicate dall'Ente nazionale risi, a cura e spese del conferente, deve essere: sano, secco, leale, mercantile, di colore normale, esente da odori, con umidità non superiore al 14,50 %, con resa in riso non inferiore di 10 punti alle rese basi fissate per ogni varietà am-

messa al conferimento dall'apposita tabella di valutazione predisposta dall'Ente nazionale risi ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Ente nazionale risi è responsabile della buona conservazione del prodotto ammassato.

Art. 5.

Il campionamento delle singole partite è eseguito all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto è effettuata in applicazione della tabella di valutazione di cui al precedente articolo.

All'atto del conferimento deve essere corrisposta ai conferenti un'anticipazione sul prodotto, che sarà pagata per il tramite degli istituti bancari partecipanti al finanziamento dell'ammasso.

Art. 6.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è stabilita nelle seguenti misure basi:

per i risoni comuni: L. 6.000 al quintale;

per i risoni semifini: L. 6.200 al quintale;

per i risoni fini (primo gruppo della tabella di valutazione): L. 6.500 al quintale;

per i risoni fini (secondo gruppo della tabella di valutazione): L. 6.800 al quintale.

Dette anticipazioni si riferiscono alle rese basi indicate nella tabella di cui al precedente art. 4.

A partire dal 1° dicembre 1962 e sino a tutto il mese di giugno 1963 detti prezzi dovranno essere aumentati, ogni mese, di 30 lire a quintale.

Art. 7.

A richiesta del produttore, l'Ente gestore può consentire che il risone conferito rimanga affidato alla custodia del produttore stesso. In tal caso quest'ultimo risponderà a titolo di depositario del risone custodito e riceverà un'anticipazione non superiore all'80 % dell'anticipazione base, prevista e disciplinata dal precedente articolo. Il saldo sarà corrisposto soltanto nel caso e all'atto della consegna effettiva del prodotto.

I produttori che intendono beneficiare di tale forma di anticipazione hanno la facoltà di sciogliersi dall'impegno assunto restituendo all'Ente gestore la somma ricevuta a sensi del comma precedente, maggiorata degli interessi. Prima di tale restituzione il risone oggetto di deposito non potrà essere in nessun caso alienato, ceduto o utilizzato senza preventivo benestare dell'Ente gestore.

Art. 8.

Il risone conferito forma un monte unico per tipo e quindi il conferente non può pretendere in restituzione la sua partita di risone che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

L'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite del risone ammassato, distinto per i quattro tipi di prodotto ammessi al conferimento in base ai prezzi realizzati ed alle quantità conferite, dà luogo alla fissazione dei prezzi medi per ciascun tipo di prodotto, da assumere a base per la liquidazione ai conferenti.

Ai fini del controllo delle quantità ammassate e delle vendite del prodotto, l'Ente gestore dovrà costituire masse separate per ogni tipo.

Art. 9.

Il finanziamento deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi mediante convenzione con istituti di credito ad un tasso non superiore al 2,50 % in più del tasso ufficiale di sconto, netto senza rivalsa IGE, bolli delle eventuali cambiali di smobilizzo a carico degli istituti e delle aziende di credito finanziatrici; gli oneri relativi all'IGE, e ai bolli sugli eventuali effetti di smobilizzo sono pertanto conglobati nel tasso di finanziamento come sopra indicato.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo dell'ammasso. Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dell'accordo interbancario.

Art. 10.

La vendita del prodotto ammassato viene effettuata dall'Ente nazionale risi in base alle direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il prodotto venduto deve essere consegnato a piede magazzino.

Ogni vendita deve essere preventivamente finanziata mediante pagamento anticipato del prezzo documentato da apposita fattura.

I ricavi delle vendite, al netto del diritto di contratto previsto dal regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 20 aprile 1940, n. 497, e nella misura stabilita dall'apposito decreto interministeriale previsto dalle citate disposizioni legislative, debbono essere versati prontamente nei conti di finanziamento accesi presso gli Istituti bancari interessati, a fronte delle anticipazioni corrisposte ai conferenti.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito si intende accettata dai singoli conferenti, i quali, pertanto, sollevano l'Ente nazionale risi da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 11.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato l'Ente gestore provvederà a calcolare, per ogni tipo di risone, sulla base dell'ammontare dei ricavi di cui al precedente art. 10, al netto degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute fino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, il prezzo effettivo medio ricavato per ogni quintale di risone.

Tale prezzo sarà poi maggiorato dalla quota dei contributi — non appena riscossi — che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Stabilito in tal modo il prezzo definitivo di vendita, l'Ente nazionale risi, previa delibera del proprio Consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a conguagliare tale prezzo con le anticipazioni corrisposte, tenendo conto delle quantità conferite e liquidando a favore dei conferenti l'eventuale avanzo.

Art. 12.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto, al netto delle spese ed interessi, come specificato al precedente art. 11.

Art. 13.

Sul risone conferito all'ammasso volontario e su quello oggetto dell'anticipazione di cui al precedente art. 7, grava il privilegio legale di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 20 aprile 1940, n. 497.

Valgono inoltre le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 14.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire entro il 31 marzo 1963 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo proquintale per tutte le spese generali di amministrazione (in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio e i furti) e di conservazione del prodotto (magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, disinfestazioni, facchinaggi);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti di quantitativi di prodotto per la costituzione di masse omogenee per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti e indicare l'ammontare degli interessi addebitati ai singoli conferenti;

d) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti.

Art. 15.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo e alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste verrà disposta a favore dello stesso Ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del risone di produzione 1962 nella misura del 70 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 1.400 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 1.400 milioni.

Art. 16.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 17.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore provvederà alla formazione di un rendiconto finale, nel quale saranno indicati: i quantitativi di risone conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di anticipazione ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti. Tale rendiconto diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

per incondizionata accettazione

L'Ente nazionale risi

Il direttore: RAMPONI *Il presidente*: CANTONI

Roma, addì 15 ottobre 1962

ALLEGATO ALL'ATTO DISCIPLINARE

Piano di ripartizione delle quantità complessive di risone di produzione 1962 che in ogni Provincia potranno fruire dei contributi di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454

Provincia		
Alessandria	q.li	180.000
Novara	»	1.000.000
Vercelli	»	2.750.000
Bergamo	»	50
Brescia	»	150
Cremona	»	10.000
Mantova	»	50.000
Milano	»	350.000
Pavia	»	1.580.000
Padova	»	2.000
Rovigo	»	65.000
Verona	»	45.000
Vicenza	»	2.400
Bologna	»	50.000
Ferrara	»	300.000
Modena	»	20.000
Reggio Emilia	»	20.000
Siena	»	5.000
Firenze	»	1.000
Catanzaro	»	400
Cosenza	»	8.000
Catania	»	1.000
Cagliari	»	60.000
Totale	q.li	6.500.000

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

(6893)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti numero 51352 datata 20 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il sig. Stuard Carlo, membro della citata Commissione quale rappresentante dei coltivatori diretti con il sig. Falcone Giovanni;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Falcone Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Stuard Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6773)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso n. 25185 datata 20 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè deceduto, l'ing. Pasquinelli Cesare, membro della citata Commissione quale rappresentante dell'Associazione costruttori edili ed affini, con il geometra Zambelli Ermenegildo;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Zambelli Ermenegildo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione dell'ing. Pasquinelli Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6774)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia n. 34123 datata 8 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il sig. Bonucci Renzo, membro della suddetta Commissione quale rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori, con il sig. Pomini Roberto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pomini Roberto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Bonucci Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia numero 14569 datata 15 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè chiamato ad altro incarico, il dott. Cacciapuoti Francesco, membro della citata Commissione quale rappresentante dell'Unione sindacale Intersind, con il dott. Giovene Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovene Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Cacciapuoti Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia numero 30398 datata 10 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il dott. Di Giovine Oreste, membro della citata Commissione quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura con il dott. Scillitani Salvatore;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Scillitani Salvatore è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia, quale membro rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura in sostituzione del dottor Di Giovine Oreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lucca numero 13755 datata 18 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè deceduto, l'ing. Poli Livio, membro della citata Commissione in rappresentanza del Genio civile con il geom. Marasco Vincenzo;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Marasco Vincenzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca, quale rappresentante del Genio civile in sostituzione dell'ing. Poli Livio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso della collina e torre medioevale, sito nel comune di Puegnago (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 marzo 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso della collina e torre medioevale in comune di Puegnago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Puegnago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un quadro naturale di particolare importanza visibile dalla piazza del paese e dalle zone circostanti forma « un insieme » che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Il complesso della collina e torre medioevale sito nel territorio del comune di Puegnago, costituito dai mappali: 2307, 2306, 2303, 2302, 2310, 2305, 1771, 1776, 1763, 1762, 2317, 2308, 2316, 2311, 2312, 2322, 2314, 2315, 2259, 2521, e delimitato dalle particelle 1761, 2304, 2253, 1810, 2313, e piazza Don Giuseppe Baldi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Puegnago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Adunanza del 20 marzo 1961 - Verbale n. 1

(*Omissis*).

PUEGNAGO - *Vincolo sul complesso della collina e torre medioevale visibile dalla Piazza.*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato che il complesso in questione è costituito da un'altra torre medioevale merlata che fungeva da ingresso all'antico castello e attorniata da cortine murarie, situata sulla cima di una collina, sgombra da costruzioni e cosparsa dalla tipica vegetazione locale;

ritenuto che tale complesso oltre a costituire un quadro naturale di particolare importanza visibile dalla piazza del paese e dalle zone circostanti forma « un insieme » che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo sulla collina con torre medioevale nel comune di Puegnago ai sensi dell'art. 1 nn. 3, 4, nel modo che segue:

mappali 2307, 2306, 2303, 2302, 2310, 2305, 1771, 1776, 1763, 1762, 2317, 2308, 2316, 2311, 2312, 2322, 2314, 2315, 2259, 2521.

delimitazioni: mappali 1761, 2304, 2253, 1810, 2313 e piazza Don Giuseppe Baldi.

(*Omissis*).

COMUNE DI PUEGNAGO

Pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 1° febbraio 1962 al 30 aprile 1962.

Puegnago, addì 2 maggio 1962

Il Sindaco

(6766)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lungo Arno sito nel territorio comunale di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 maggio ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il lung'Arno Pisano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pisa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di particolare bellezza e valore paesistico nonchè un insieme di immobili di caratteristico aspetto aventi valore estetico-tradizionale, offrendo inoltre dalle rive del fiume un efficacie punto di vista accessibile al pubblico;

Decreta:

Il lung'Arno sito nel territorio del comune di Pisa, così delimitato: dal ponte della fortezza fino al Ponte della Cittadella, includendo a nord i lung'Arni denominati lung'Arno Mediceo, lung'Arno Pacinotti, lungo Arno Simonelli e a sud il lung'Arno Galilei, il lungo Arno Gambacorti e il lung'Arno Sonnino, e comprendente i fabbricati che vi si affacciano per la loro profondità e tutti quelli che hanno la facciata sulle piazze che si aprono sul lung'Arno intendendo cioè, in particolare per la piazza Carrara, fino alla via San Nicola e alla via della Pergola, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprindendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Pisa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Deliberazione n. 9 del giorno 27 maggio 1961

OGGETTO: *Vincolo del lung'Arno Pisano.*

LA COMMISSIONE

Riconfermato quanto già detto nelle precedenti riunioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

a voti unanimi

Delibera

di vincolare, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della sopracitata legge 1497, il lung'Arno Pisano allo scopo di tutelare la palazzata degli edifici prospettanti sul medesimo che per il suo valore paesistico, considerata la presenza del fiume e la veduta dei monti Pisani, che ha dalle sue rive un efficace punto di vista, costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè un quadro naturale di particolare bellezza.

I confini del vincolo vengono così stabiliti:

dal ponte della Fortezza fino al ponte della Cittadella, includendo a nord i lung'Arni denominati lung'Arno Mediceo, lung'Arno Pacinotti, lung'Arno Simonelli e a sud il lung'Arno Galilei, il lung'Arno Gambacorti e il lung'Arno Sonnino, e comprendente i fabbricati che vi si affacciano per la loro profondità e tutti quelli che hanno la facciata sulle piazze che si aprono sul lung'Arno intendendo ciò, in paricolare per la piazza Carrara, fino alla via San Nicola e alla via della Pergola.

Il presidente: Ezio TONGIORGI

Il segretario: Vera MAURO TOSI

(6769)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone adiacenti all'acquedotto Mediceo, site nei territori comunali di Pisa e San Giuliano Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione dele bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone adiacenti l'acquedotto Mediceo nella giurisdizione dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè presentano caratteri di particolare bellezza formando il monumentale acquedotto un complesso di immobili di cospicuo valore estetico-tradizionale oltrechè, un quadro naturale di notevole importanza;

Decreta:

Le zone site nei territori dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, adiacenti all'acquedotto Mediceo, delimitate come segue: comune di Pisa: due fascie di terreno, per la profondità di 50 metri dall'asse dell'acquedotto, a destra e a sinistra del medesimo, a partire dalle mura urbane di Pisa fino al confine del comune di Pisa con il comune di San Giuliano Terme. Comune di San Giuliano Terme: due fascie di terreno per la profondità di 50 metri dall'asse dell'acquedotto, sui due lati dell'acquedotto stesso, a partire dal confine con il comune di Pisa fino alla fonte Giuliani; da questo punto due fasce della profondità di 100 metri a destra e a sinistra dell'acquedotto fino all'incrocio di quest'ultimo con il fosso del Monte, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che i comuni di Pisa e San Giuliano Terme provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Deliberazione n. 11 del 15 novembre 1961

OGGETTO: *Vincolo zone adiacenti l'acquedotto Mediceo* (comuni di Pisa e di San Giuliano Terme).

L'acquedotto Mediceo, costruito da Ferdinando I e Cosimo II dei Medici nel XVII secolo si stende da Asciano, paese situato sotto il monte Pisano in comune di San Giuliano Terme, per circa sei chilometri fino a Pisa; la pianura che attraversa, oltre ad offrire particolari caratteristiche di bellezza naturale, forma con il monumentale acquedotto un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, la cui nota essenziale e la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

La Commissione è concorde nel riconoscere la necessità di sottoporre al vincolo paesistico la zona sopradescritta per impedire che un indiscriminato sviluppo edilizio possa compromettere l'aspetto; tale vincolo dovrebbe naturalmente consistere nella delimitazione di due fasce parallele all'acquedotto per una profondità da stabilirsi, ma comunque più ampia nel territorio del comune di San Giuliano Terme dove l'acquedotto predetto si svolge in una zona ancora quasi del tutto libera da costruzioni.

Il signor Romildo Santerini, rappresentante del comune di San Giuliano, informa che la Commissione edilizia del suo Comune ha già esaminato e approvato alcuni appresellamenti nelle adiacenze dell'acquedotto e si dichiara favorevole alla imposizione di un vincolo della zona.

La Commissione pertanto, considerato quanto sopra esposto:

Riconosciuta la particolare bellezza del paesaggio nel quale il monumentale acquedotto si inserisce in modo da formare con il medesimo un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale oltrechè un quadro di notevole bellezza;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visti i numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge predetta;

A voti unanimi delibera:

Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, ai sensi dei sopracitati numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone adiacenti l'acquedotto Mediceo nella giurisdizione dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, delimitate secondo i confini segnati in rosso sulla carta topografica in scala di 1 : 25000 che è parte integrante del presente verbale:

Comune di Pisa:

due fascie di terreno, per la profondità di 50 metri dall'asse dell'acquedotto, a destra e a sinistra del medesimo, a partire dalle mura urbane di Pisa fino al confine del comune di Pisa con il comune di San Giuliano Terme.

Comune di San Giuliano Terme:

due fascie di terreno per la profondità di 50 metri dall'asse dell'acquedotto, sui due lati dell'acquedotto stesso, a partire dal confine con il comune di Pisa fino alla fonte Giuliani; da questo punto due fascie della profondità di 100 metri a destra e a sinistra dell'acquedotto fino all'incrocio di quest'ultimo con il fosso del Monte.

Il presidente: Ezio TONGIORGI

Il segretario: Vera MAURO TOSI

(6768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Ramòn Eduardo Garcia Vasquez, Console della Repubblica Dominicana a Milano.

(6785)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Frances E. Coughlin, Console degli U.S.A. a Firenze.

(6712)

In data 14 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor August Wallendahl, Console onorario di Finlandia a Napoli.

(6818)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1962, numero 29869/8347, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Verini Luigi, nato in Cupello il 15 novembre 1919, delle *zone demaniali* facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 2915 riportate in catasto alle particelle numeri 180, parte, 174-*i*, 145 $^{1}/_{25}$, 145-*a r*, 173 parte e 145-*a g* del foglio di mappa n. 32 ed alla particella n. 50-*b* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 290-*a*, 291-*a*, 292, 293 e 263.

(6787)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Cisterna (Latina) relativa alla sistemazione della piazza Menotti Garibaldi.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1962, n. 4036, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Cisterna, relativa alla sistemazione della piazza Menotti Garibaldi, vistata in una planimetria in scala 1:1000 e una planimetria in scala 1:100.

Per l'esecuzione delle opere di cui sopra è assegnato lo stesso termine di esecuzione del piano di ricostruzione originario che, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6815)

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Fornovo Taro (Parma)

Con decreto ministeriale 23 novembre 1962, n. 3948, è stato approvato, previa reiezione dell'opposizione presentata e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Fornovo Taro, vistato in sei planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel suddetto progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, a norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6816)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Plaster Gelatine » (Gomma B.M. al solfato di bario)

L'esplosivo da mina denominato « Plaster Gelatine » (Gomma B.M. al solfato di bario) fabbricato dal Consorzio Fabbricanti Dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6716)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite 2 » (G.D.2.M.T.)

L'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite 2 » (G.D.2.M.T.) fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che in quelli in sotterraneo, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6752)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Nitrogel 1 »

L'esplosivo da mina denominato « Nitrogel 1 » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi o polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6753)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Teatina di Costruzione COPTECO », con sede in Chieti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 ottobre 1962, il rag. Gino Ragnelli è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa « Teatina di Costruzione COPTECO », con sede in Chieti, in sostituzione del rag. Remo De Marinis.

(6783)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa Acquese Liberi Lavoratori Edili ed Affini C.A.L.L.E.A., con sede in Acqui (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1962, il dott. Chiaffredo Astori è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa Acquese Liberi Lavoratori Edili ed Affini C.A.L.L.E.A., con sede in Acqui, in sostituzione del dott. Aristide Vasone, dimissionario.

(6784)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1962, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 31 ottobre 1962 al 30 aprile 1963.

(6687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad acquistare un terreno

Con decreto del Prefetto di Pisa n. 2030/1 in data 14 settembre 1962, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad acquistare dall'avv. Gualtiero Lami un terreno, interno alla via S. Zeno, al prezzo di L. 6200 al metro quadrato rappresentato al catasto rustico della porzione della particella 10 sub *b* del foglio n. 122, di mq. 2961.

(6860)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Arnaldo Giovanelli, nato a Castagneto Po (Torino) il 2 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Torino il data 10 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(6660)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Dino Guerritore, nato a Napoli il 19 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 25 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6861)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad istituire un corso per tecnici di radiologia.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 21 novembre 1962, n. 300.7.III.70.10.2782, l'Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso il Centro traumatologico ortopedico dell'Istituto medesimo in Roma, un corso per tecnici di radiologia.

(6824)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 3 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,98	621 —	621 —	620,95	621 —	621 —	620,95	621 —	621 —
$ Can.	576,76	576,50	576,50	576,35	576,05	576,74	576,35	576,80	576,75	576,80
Fr. Sv.	143,88	143,88	143,87	143,89	143,90	143,89	143,89	143,85	143,88	143,88
Kr. D.	89,92	89,91	89,96	89,96	89,85	89,93	89,9675	89,90	89,94	89,95
Kr. N.	86,95	86,96	87 —	86,955	86,90	86,97	86,955	86,95	86,98	86,95
Kr. Sv.	119,95	119,87	119,90	119,88	119,85	119,89	119,875	119,90	119,89	119,95
Fol.	172,48	172,50	172,53	172,52	172,40	172,50	172,5175	172,50	172,47	172,45
Fr. B.	12,48	12,484	12,4850	12,48625	12,4825	12,48	12,49	12,48	12,48	12,485
Fr Fr. (N.F.)	126,73	126,73	126,745	126,74	126,70	126,74	126,735	126,70	126,74	126,74
Lst.	1740,66	1740,80	1740,65	1740,75	1740,75	1740,89	1740,70	1740,90	1740,90	1740,85
Dm. occ.	155,12	155,14	155,17	155,19	155,12	155,09	155,175	155,10	155,09	155,13
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,035	24,038	24 —	24,03	24,0375	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,74	21,71	21,75	21,71	21,708	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 3 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	110,05
Redimibile 3,50 % 1934	94,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1962

1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	576,35
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	89,964
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	119,877
1 Fiorino olandese	172,519
1 Franco belga	12,486
1 Franco nuovo (N.F.)	126,737
1 Lira sterlina	1740,725
1 Marco germanico	155,182
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo port.	21,709

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1961, registro n. 49, foglio n. 168, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo è costituita come segue:

ten. gen. med. spe. Mennonna Gerardo, *presidente*;

col. med. spe. Mandò Alfredo, membro (libero docente);

col. med. spe. Melchionda Evelino, membro (libero docente);

col. med. spe. Musilli Clemente, membro;

ten. col. med. spe. La Rocca Vincenzo, membro (libero docente);

ten. col. med. spe. Zollo Mario, membro supplente (libero docente);

ten. col. med. spe. Ninfo Giovanni, membro supplente (libero docente);

direttore di sezione Remora dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti ai membri supplenti in caso di loro intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1962
Registro n. 74, *foglio n.* 297

(6891)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9739 del 19 gennaio 1962, col quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo;

Visto il successivo decreto n. 3877 del 28 aprile 1962, con il quale il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto è stato prorogato alle ore 12 del giorno 30 maggio 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e del Comune interessato;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:

Tumminia dott. Antonino, medico provinciale;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, docente di patologia medica;

Becchina dott. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Castelvetrano.

Segretario:

Mirto dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura di Trapani.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Trapani.

Trapani, addì 15 novembre 1962

Il medico provinciale: TUMMINIA

(6833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri precedenti decreti n. 259 in data 3 agosto c. a., con i quali venne disposto per la approvazione della graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, Noli, Quiliano e Urbe ed alle assegnazioni di dette sedi;

Viste le intervenute rinunzie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Ciocca Francesco, residente in via Ponzoni del comune di Pieve di Teco (Imperia) è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Nasino, Castelbianco, Alto e Caprauna;

E' revocato il decreto n. 4259 del 30 sc. m., con cui il dott. Balestrieri Enrico venne dichiarato vincitore della sede predetta.

Savona, addì 20 novembre 1962

Il medico provinciale: CAPUTO

(6835)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.